

Avv. FABIO BENATTI  
Via Girfalini, 45/A - 41100 Modena  
Tel. 059 517497 - Fax 059.2136482  
e-mail: fabio.benatti@virgilio.it  
P.IVA 02191390367



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MODENA  
II SEZIONE CIVILE

SENTENZA  
Nr. 350  
in data 2/03/15  
Nr. Cron. 4687  
Nr. Rog. 8712/11

IL COLLEGIO COMPOSTO DA  
DOTT. ANGELO GIN TIBALDI PRESIDENTE  
DOTT. SSA ESTER RUSSO GIUDICE  
DOTT. SSA CARMELA ITALIANO GIUDICE REL.  
Ha pronunciato la seguente

Oggetto:  
Divorzio  
contenzioso

SENTENZA

Nella causa n.8712/2011 promossa da  
[redacted], rappresentata e difesa dall'Avv.to Fabio Benatti del foro di  
Modena,

ricorrente

CONTRO

[redacted]  
resistente contumace

CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO

OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.

CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:

5 1

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 30.11.2011 [redacted] chiedeva al Tribunale di Modena la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto con [redacted] il 30.6.2002 (trascritto nel Registro degli Atti di Stato Civile del Comune di [redacted] al n.9, parte I anno 2002) e dalla cui unione era nato a [redacted] in data [redacted] esponendo che erano decorsi tre anni dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Modena nel procedimento di separazione consensuale di cui al verbale del 28.7.2008 omologato con decreto del 18.8.2008 e che da allora le parti non si erano mai riconciliate.

Domandava l'affido esclusivo del minore alla madre in quanto il padre da gennaio 2010 aveva omesso di versare il contributo al mantenimento, pari ad euro 400,00 mensili, nonché il rimborso del cinquanta per cento delle spese straordinarie e dal 31.12.2010 aveva manifestato assoluto disinteresse per il figlio, pur avendo compiuto scelte inadeguate all'educazione del minore anche in epoca precedente.

Chiedeva che venisse rimessa all'accordo delle parti la regolamentazione del diritto di frequentazione del minore o, in difetto, che fosse stabilito che il padre vedesse [redacted] ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 14 alle 21 e per un fine settimana alternato dal venerdì alla domenica sera, quindici giorni durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, sette nel periodo natalizio, alternando il giorno di Natale e Capodanno.

Infine, domandava l'assegnazione a sé della casa coniugale, sita a [redacted] [redacted], con i relativi arredi ed un contributo al mantenimento del minore in misura pari ad euro 400,00, rivalutabili annualmente, oltre al rimborso del cinquanta per cento delle spese straordinarie, dando atto di aver stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la mansione di assistente agli anziani, alle dipendenze della struttura [redacted].

All'udienza del 1.3.2012, alla quale il resistente non compariva né si costituiva, il Presidente, dopo aver interrogato liberamente la ricorrente e dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti assunti in sede di separazione, rimettendo le parti davanti al giudice istruttore.

Nella fase contenziosa introdotta dalla ricorrente, il resistente, pur ritualmente citato, non si costituiva, di tal che ne veniva dichiarata la contumacia.

La causa era istruita mediante prova per interrogatorio formale del convenuto contumace, non comparso, nonché mediante prova per testi, esame dei documenti e indagine dei Servizi Sociali in ordine alle condizioni ambientali ed affettive del minore. All'udienza del 14.3.2013 il Giudice istruttore modificava il regime di affidamento del minore da condiviso ad esclusivo.

All'udienza del 1.7.2014 la ricorrente precisava le conclusioni come trascritto in epigrafe ed il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio, concedendo i termini ex art.190 c.p.c. fino al 30.9.2014 ed invitando il Pubblico Ministero a rassegnare le proprie conclusioni.

1.La domanda di scioglimento del matrimonio civile e ogni provvedimento conseguente va senz'altro accolta, essendo decorso - alla data di presentazione del ricorso (30.11.2011) - il termine di tre anni dalla comparizione dei coniugi (28.7.2008) davanti al Presidente del Tribunale di Modena nel procedimento di separazione consensuale di cui al verbale di pari data, omologato con decreto del 18.8.2008 (doc.5 ricorso), come previsto dall'art.3 comma 3 n.2 lett.b. legge 898/1970, senza che vi sia stata alcuna riconciliazione tra le parti.

2. Quanto alle ulteriori statuizioni, il Collegio ritiene di dover confermare l'affidamento esclusivo di [REDACTED], nato a [REDACTED], alla madre, come già disposto ai sensi dell'art.155 bis c.c. (ora art.337 quater c.c.) dal Giudice Istruttore con ordinanza del 14.3.2013.

E' noto che, a seguito delle modifiche introdotte dalla L.54/2006 e dal D.lgs.n.154/2013, il regime di affido esclusivo può essere disposto con provvedimento motivato solo qualora l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.

In altre parole, il legislatore ha reputato aprioristicamente più rispondente agli interessi della prole l'affidamento della stessa ad entrambi i genitori; per adottare un diverso regime, cioè quello esclusivo, attualmente si richiede la sussistenza di ragioni che presentino detto affidamento maggiormente idoneo a salvaguardare gli interessi della prole.

Nel caso di specie, gli operatori del Servizio Sociale [REDACTED] nella relazione del 7.3.2013, premettendo di non aver potuto convocare il padre del minore, in quanto divenuto irreperibile presso la precedente residenza in [REDACTED] senza dare alcuna informazione neppure telefonica di sé dal mese di febbraio 2012 (cfr. a conferma di tale circostanza anche i doc.16 e 17 ricorrente), hanno evidenziato che il

resistente non aveva più contattato telefonicamente né frequentato il figlio dal 30 dicembre 2011 e che, in ogni caso, anche nel periodo precedente aveva compiuto scelte non adeguate all'età di [REDACTED] dal momento che nei limitati periodi trascorsi insieme portava il bambino nei bar e nei locali da gioco dallo stesso frequentati e si disinteressava del suo andamento scolastico e del suo benessere psicofisico.

Tali circostanze possono considerarsi ammesse, ai sensi dell'art.232 c.p.c., in considerazione della mancata comparizione del convenuto contumace e degli ulteriori elementi di prova, costituiti dall'indagine dei Servizi Sociali e dalla deposizione testimoniale di [REDACTED] insegnante di scuola elementare di [REDACTED], la ha riferito che il padre si era presentato soltanto due volte ai colloqui con le maestre quando il figlio frequentava la prima elementare e che da circa tre anni e mezzo non si era mai più interessato all'attività scolastica del bambino.

Infine, è provato documentalmente che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, a seguito delle denunce querele della moglie, aveva emesso in data 25.5.2011 decreto di citazione a giudizio nei confronti di [REDACTED] per il reato ex art.570 c.p. in quanto il medesimo, da aprile 2010, aveva ommesso di versare alla ricorrente il contributo al mantenimento del figlio, concordato nella somma di euro 350,00 mensile (doc.7-10).

Di contro, la madre – come emerge dalla relazione dei Servizi Sociali incaricati – risulta adeguata nella cura, nel mantenimento e nell'educazione del figlio, descritto dagli operatori come un bambino tranquillo concentrato sulla scuola con buoni risultati, pur se arrabbiato e deluso dal padre a seguito del distacco avvenuto senza alcun confronto.

Il nucleo familiare vive nell'ex casa coniugale, adeguata alle esigenze dei suoi componenti e ben curata ed è supportato dalla madre della ricorrente, con lei convivente. Alla luce di tali risultanze istruttorie, il Collegio reputa opportuno l'affidamento esclusivo ai sensi dell'art.337 quater c.c. di [REDACTED] alla madre, atteso che, secondo un orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide, "l'affido condiviso risulta pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a

carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26587 del 17/12/2009).

Il totale disinteresse e l'irreperibilità del padre giustificano, altresì, l'attribuzione alla ricorrente dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale anche con riferimento all'adozione delle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza abituale.

Ed invero, l'art.337 quater c.c. comma 3 fa salvo, sul punto, una diversa statuizione giudiziale di deroga alla regola generale, secondo la quale, anche in caso di affidamento esclusivo, le decisioni di maggiore interesse per i figli dovrebbero essere adottate da entrambi i genitori.

In ogni caso, la ricorrente ha l'obbligo di agire nel rispetto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni del figlio e tenendo conto che, ai sensi dell'art.337 quater ultimo comma c.c., il genitore non affidatario ha il diritto e il dovere di vigilare sull'educazione e istruzione dei figli, potendo ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

3. Circa la frequentazione da parte del minore del genitore non affidatario, il Tribunale reputa opportuno che la ripresa dei rapporti tra [redacted] ed il padre sia preceduta da una fase di conoscenza di quest'ultimo da parte dei Servizi Sociali [redacted] e si svolga mediante la vigilanza e la mediazione da parte di questi ultimi, come suggerito nella relazione del 7.3.2013.

Va infatti osservato che l'atteggiamento del minore verso il padre è cambiato nel tempo, evolvendosi da un sentimento di affetto e di ricordi positivi in demotivazione, delusione e rabbia a causa dell'improvviso e non giustificato distacco del medesimo.

4. Ai sensi dell'art.337 sexies c.c., la casa coniugale, sita in [redacted], con gli arredi e suppellettili, deve essere assegnata alla ricorrente, quale genitore affidatario del minore.

5. In considerazione del fatto che la madre provvede in via esclusiva alla cura del figlio con dispendio di attività domestica e del maggior onere che grava sulla medesima in qualità di genitore affidatario, deve porsi a carico del padre un contributo al mantenimento del minore che il Collegio reputa congruo determinare in euro 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat nazionali e da versare a favore della ricorrente entro il 15 di ogni mese.

A tal riguardo, giova osservare che, rispetto all'epoca della separazione consensuale ove le parti avevano concordato un contributo di mantenimento di euro 350,00 mensili, non risultano provate modifiche significative della condizione patrimoniale e reddituale del resistente, che pare gestisca con profitto un forno.

La ricorrente, dopo aver svolto attività di lavoro precario, ha stipulato un contratto di lavoro subordinato, con la mansione di assistente agli anziani, presso [redacted] percependo un reddito annuo lordo tra euro 16.557,00 ed euro 17016,31 (CUD 2010-2011 sub doc.11-13) e non risulta disporre di alcuna proprietà immobiliare.

Le spese straordinarie, per tali intendendosi quelle scolastiche, ricreative, mediche non coperte dal SSN, sportive, devono essere ripartite in ragione del cinquanta per cento ciascuno, purché documentate.

6. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico del resistente in ragione della sua soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore istanza e eccezione, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 30.6.2002 a [redacted] trascritto nel Registro degli Atti di Stato Civile del medesimo Comune al n.9 parte I anno 2002; affida il figlio minore [redacted] alla madre, con facoltà del padre di frequentarlo secondo le modalità indicate dai Servizi Sociali [redacted] dispone che le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale potranno essere adottate dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni del figlio; assegna a [redacted] quale genitore affidatario esclusivo, la casa coniugale sita in [redacted] con gli arredi e suppellettili che la compongono; dispone che il padre versi a [redacted], entro il 15 di ogni mese, la somma di euro 400,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento di [redacted] somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso del cinquanta per cento delle spese straordinarie, per tali intendendosi quelle scolastiche, ricreative, mediche non coperte dal SSN, sportive, purché documentate;

2

condanna [redacted] e alla rifusione, a favore di [redacted], delle  
spese processuali che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e  
Cpa come per legge.

Ordina all'ufficiale di Stato civile del [redacted] di trascrivere la  
presente sentenza e di procedere a tutte le incombenze di legge;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali  
[redacted]

Così deciso in Modena il 19.11.2014 nella Camera di Consiglio del Tribunale.

IL GIUDICE ESTENSORE


Dott.ssa Carmela Italiano

*C. Italiano*

IL PRESIDENTE

Dott. Angelo Giusti

*Angelo Giusti*



IL CASO.it